

Allegato "A" al Repertorio numero 57.375 e Fascicolo numero 23.687.

## STATUTO

### della Associazione

### "ARCHIVIO DEL MOVIMENTO DI QUARTIERE DI FIRENZE"

#### Titolo I: Principi generali

##### Art. 1. Denominazione - durata - sede - scopi

1.1 L'Associazione e' denominata "ARCHIVIO DEL MOVIMENTO DI QUARTIERE DI FIRENZE".

L'Associazione è affiliata all'ARCI e fa parte del Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina (SDIAF).

1.2 L' Associazione ha durata illimitata: essa è disciplinata dal presente Statuto, dai regolamenti applicativi e dalle norme di legge vigenti.

##### Art. 2. Sede

2.1 La sede della Associazione è posta in Firenze.

##### Art. 3. Scopi

3.1 L'Associazione fa riferimento ai valori dell'antifascismo e della resistenza e alla cultura della partecipazione democratica espressa dalla Costituzione Repubblicana caratterizzanti l'esperienza storica del Movimento di Quartiere di Firenze che costituì la base per l'istituzione dei Consigli di Quartiere che l'Amministrazione Comunale varò nel novembre del 1976.

L'Associazione promuove la cultura della partecipazione e di tutte le

forme di associazionismo e volontariato che perseguono tale finalità, attraverso iniziative di studio, di divulgazione, di formazione, di promozione di esperienze didattiche relative alla cultura del territorio e alla sua storia.

L'Associazione non ha scopo di lucro; può, tuttavia, compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie necessarie per la realizzazione dei suoi obiettivi.

## Titolo II: I soci

### Art. 4. Requisiti, diritti e doveri dei soci

4.1 Sono soci della Associazione le persone fisiche che hanno presentato domanda di iscrizione alla Associazione, con il versamento contestuale della quota associativa, la cui domanda sia stata accolta dal Comitato Direttivo, al quale dovranno essere indirizzate le domande di adesione.

4.2. La quota associativa è stabilita dal Comitato Direttivo. Tutti i soci dovranno versare l'importo delle quote, importi che non sono in nessun caso rimborsabili o trasmissibili.

4.3 La morosità nel versamento della quota associativa annuale protratta per oltre sei mesi darà luogo alla radiazione da socio. Il socio dichiarato moroso viene avvisato per mezzo lettera, il suo nome sarà affisso all'albo dell'Associazione per la durata di 15 (quindici) giorni. Durante tale periodo il socio moroso è sospeso da ogni attività sociale. Riacquista i suoi diritti pagando per intero il dovuto.

4.4 L'espulsione viene deliberata dal Comitato Direttivo e può essere applicata per i seguenti motivi:

- quando il socio abbia arrecato danno all'Associazione sia direttamente che indirettamente;
- quando un socio sottragga o si appropri di denari, merci, o cose di proprietà dell'Associazione;
- per attività svolta in netto contrasto con le finalità dell'Associazione.

Ogni socio ha l'obbligo di osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione. Tutti i soci devono sentire l'obbligo morale di promuovere con ogni mezzo lo sviluppo dell'Associazione, prendendo parte attiva alla vita sociale, accettando e svolgendo con diligenza e disinteresse quelle cariche e mansioni che, eventualmente, venissero loro affidate.

### Titolo III: Patrimonio sociale

Art. 5. Il patrimonio sociale è costituito dagli immobili, dai mobili e suppellettili, dai ricavi per trattenimenti, ricreazione ed altre iniziative, dai proventi straordinari che possono pervenire all'Associazione, eventuali lasciti, donazioni e contributi straordinari pubblici e privati. L'ammontare del patrimonio sociale deve constare da un inventario aggiornato al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha la proprietà dell'Archivio del Movimento di Quartiere di Firenze e del suo territorio metropolitano, provvede alla custodia del materiale documentario che lo costituisce, al suo

incremento e alla sua organizzazione anche perciò che riguarda il reperimento della documentazione dei Movimenti di Quartiere presenti e futuri, attraverso modalità tecnologicamente adeguate.

L'Archivio contiene la documentazione prodotta dal Movimento di Quartiere dal 1966 a 1976, manifesti, ciclostilati, relazioni, corrispondenza, repertorio di archivi privati, pubblicazioni, registrazioni sonore, materiale iconico ( foto e video), eccetera.

#### Titolo IV: Gli Organi

##### Art. 6. Organi della Associazione

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Comitato Direttivo;
- il Collegio dei Sindaci.

##### Assemblea degli associati

6.1 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria è convocata di norma nel primo quadrimestre di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Le Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Comitato Direttivo quando vi siano da trattare argomenti di speciale importanza di competenza dell'Assemblea e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci, richiesta indicante l'oggetto da sottoporre alla discussione. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, possono essere convocate mediante avvisi inviati al domicilio dei soci almeno otto giorni prima della data fissata.

L'avviso dovrà indicare il luogo, il giorno, l'ordine del giorno e l'ora dove sarà tenuta l'Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione. La seconda convocazione dovrà essere indetta da una ora a 15 (quindici) giorni dopo la prima convocazione.

Le deliberazioni delle Assemblee sono valide in prima convocazione quando il numero dei soci presenti raggiunge la metà più uno degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario per il buon andamento della discussione e la cura nella redazione del verbale. I soci che intendono sottoporre proposte, interrogazioni, interpellanze, in aggiunta all'ordine del giorno, devono presentarle per iscritto alla Presidenza della Assemblea prima dell'inizio della discussione dei problemi posti all'ordine del giorno.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, mediante delega scritta e depositata presso la presidenza dell'Assemblea che ne dovrà conservare documentazione. Ogni socio non potrà presentare più di quattro deleghe di altri soci.

Le deliberazioni delle Assemblee sono valide se approvate dalla metà più uno dei soci presenti o costituiti. Le votazioni si fanno generalmente per alzata di mano; dovranno essere fatte per appello nominale, se esistono deleghe di rappresentanza o quando richiesto da almeno un decimo dei soci presenti e deleganti.

Saranno segrete su richiesta di 1/3 (un terzo) dei presenti e deleganti; in tal caso il Presidente dell'Assemblea designa tre soci per le funzioni di scrutatori.

#### Comitato Direttivo

6.2 L'Associazione è amministrata in via ordinaria e straordinaria da un Comitato composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti.

Gli amministratori, salvo al momento della costituzione, devono essere soci da almeno un anno. Durano in carica non oltre 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

Il Comitato Direttivo, oltre la responsabilità dell'Associazione, ha il dovere di curare il raggiungimento degli scopi sociali, assecondando ogni iniziativa vantaggiosa per l'Associazione.

Il Comitato emana i regolamenti interni da affiggere nella sede sociale e ne cura la sua applicazione. Il Comitato è responsabile della regolare tenuta dei libri sociali.

Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese o quando il Presidente lo ritenga opportuno. La convocazione viene fatta mediante avviso a domicilio dei singoli componenti che deve contenere l'ordine del giorno posto in discussione. Il Comitato può altresì essere convocato, con richiesta al Presidente, da almeno la metà più uno dei consiglieri in carica. Le decisioni prese sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Il Comitato dura in carica, dopo la data di scadenza del suo

mandato, fino al giorno precedente a quello fissato per la riunione del Comitato neo-eletto.

Le deliberazioni del Comitato vengono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' facoltà del Comitato di sospendere, per gravi ragioni, le riunioni nella sede sociale. E' altresì facoltà del Comitato di sospendere ogni attività sociale in occasione delle Assemblee.

Alle sedute del Comitato sono ammessi anche i soci ma senza diritto di intervento.

Il Comitato neo-eletto deve riunirsi entro trenta giorni per la nomina e la designazione degli incarichi. Il Comitato nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario amministrativo.

Le cariche rese vacanti per dimissioni o altri motivi possono essere reintegrate in nomina del Comitato sino ad un terzo del medesimo; oltre tale limite il Comitato dovrà rassegnare il mandato all'Assemblea dei soci.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione. Non può assumere per altro alcuna obbligazione verso terzi che importi un onere per l'Associazione senza autorizzazione del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi

compiti in via transitoria o permanente.

E' obbligo del Presidente presentare alla Assemblea ordinaria annuale una relazione sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.

Il Segretario amministrativo è personalmente responsabile delle somme gestite per conto dell'Associazione; deve sottostare alle verifiche che il Comitato creda opportune.

#### Collegio Sindacale

6.3 Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica non oltre 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

#### Titolo V: Bilancio

##### Art. 7. L'esercizio sociale

7.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno; il bilancio, composto dal Conto Economico e dal Conto del Patrimonio, deve essere compilato in base alle risultanze della gestione e tenuto conto sia dell'inventario redatto con le norme in uso sia di tutte le deduzioni ed ammortamenti necessari.

Il Conto del Patrimonio dovrà comprendere lo stato dell'attivo, con gli immobili, i mobili, le disponibilità di cassa ed ogni altra attività.

Lo stato del passivo dovrà comprendere il capitale sociale, le obbligazioni passive e gli eventuali utili netti di esercizio. Le rendite hanno speciali designazioni con l'utile lordo dell'esercizio ed i proventi vari.

## Titolo VI: Modificazioni dello Statuto

### e scioglimento dell'Associazione

Art. 8. Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate in sede di Assemblea straordinaria secondo le norme generali avanti stabilite, ma con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci, sia in prima che in seconda convocazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.1 L'Associazione potrà sciogliersi per deliberazione presa in Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, convocata dal Comitato o a seguito di richiesta firmata da almeno 3/4 (tre quarti) degli stessi.

## Titolo VII: Disposizioni finali

Art. 9. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, delibera l'Assemblea a norma del Codice Civile e delle Leggi vigenti.

F.to: Biagioni Moreno.

F.to: Cambi Anna.

F.to: Generali Maria Pia Isanna.

F.to: Grazzini Laura.

F.to: Lucarini Paola.

F.to: Quercioli Franco.

F.to: Remaschi Luigi Marino.

F.to: Riccioni Gianfranco.

F.to: Dottor Mario Piccinini Notaro

*Firenze 12.05.2005*